



Copia

## CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta - Andria - Trani

### DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 259

**OGGETTO:** Aliquota IMU e detrazioni per abitazione principale. Anno 2013.  
Proposta al Consiglio Comunale.

**SETTORE:**

**IL DIRIGENTE DI SETTORE**

Per quanto concerne la regolarità tecnica sulla proposta di questa deliberazione ha espresso il parere: 07/11/2013

**F.to Dott. Giuseppe Di Biase**  
In sostituzione  
**Dott. Samuele PONTINO**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE**

Per quanto concerne la regolarità contabile sulla proposta di questa deliberazione ha espresso il parere: 07/11/2013

**F.to Dott. Giuseppe Di Biase**  
In sostituzione  
**Dott. Samuele PONTINO**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Esprime il visto di conformità ai sensi dell'art. 97 - comma 2 - del D.Lgs. n. 267/2000: 14/11/2013

**F. to Dott.ssa Maria Teresa Oreste**

L'anno duemilatredici , il giorno quattordici del mese di novembre, alle ore 19,30 e seguenti, in Canosa di Puglia, nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Ernesto LA SALVIA	Sindaco	P
Pietro BASILE	V. Sindaco	P
Sabino FACCIOLONGO	Assessore	P
Laura Simona LUPU	Assessore	P
Francesco MINERVA	Assessore	P
Cosimo ZANNOLFI	Assessore	P
Leonardo PISCITELLI	Assessore	P
Giovanni QUINTO	Assessore	P

CON L'ASSISTENZA DEL SEGRETARIO GENERALE dott.ssa Maria Teresa ORESTE

Relazione l'assessore alle Finanze Dr.ssa Lupu Laura su relazione istruttoria del Dirigente F.F. dott. Samuele Pontino in base all'istruttoria condotta in tal senso dal Caposervizio Ragioneria e Tributi.

## LA GIUNTA COMUNALE

**Visti** gli articoli 8 e 9 del D. Lgs n. 23 del 14.03.2011, e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali è stata istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

**Tenuto conto che** l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

**Dato atto** che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";

**Evidenziato** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

**Evidenziato, altresì, che** il Comune di Canosa di Puglia con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 13 del 26.09.2013 e n. 49 del 17.12.2012, entrambe esecutive ai sensi di legge, ha approvato il Regolamento istitutivo dell'IMU;

**Visti:**

- l'articolo 151 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, che dispone: "Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo ... il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";
- l'articolo 53 comma 16 L. 23/12/2000, n. 388, che dispone: "Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione.";
- l'articolo 1, comma, 169, della L. 27/12/2006 n. 296 che dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";
- il comma 381 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012, che ha differito al **30 giugno 2013** il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2013;
- la legge n. 64 del 6 Giugno 2013 (di conversione del Decreto Legge n. 35 dell'8 Aprile 2013) che ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al **30 settembre 2013**;
- Il D.L. n. 102 del 31/08/2013, convertito con modificazioni in legge n. 124 del 28.10.2013, con cui è stata prevista un'ulteriore proroga dei termini di approvazione del bilancio di previsione 2013 al **30 novembre**;

**Visto, altresì:** l'art 10 comma 4 del Decreto Legge 8 Aprile 2013 n. 35, convertito con modificazioni nella legge 6 giugno 2013, n. 64, che espressamente recita: "All'articolo 13 del

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) " omissis"

b) il comma 13-bis e' sostituito dal seguente: 13-bis. "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente".

**VISTO** l'art. 8 comma 2 del Decreto Legge 31/08/2013 n. 102, convertito con modificazioni nella legge 124 del 28.10.2013, che espressamente recita: "Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente."

**VISTO** l'art. 1 del Decreto Legge 21/05/2013 n. 54, che espressamente dispone: "Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, volta, in particolare, a riconsiderare l'articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale, e la deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa dell'imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività produttive, per l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' sospeso per le seguenti categorie di immobili:

a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni";

**VISTO** l'art. 2 del citato Decreto Legge 21/05/2013 n. 54, che espressamente dispone: "La riforma di cui all'articolo 1 dovrà essere attuata nel rispetto degli obiettivi programmatici primari indicati nel Documento di economia e finanza 2013 come risultante dalle relative risoluzioni parlamentari e, in ogni caso, in coerenza con gli impegni assunti dall'Italia in ambito europeo. In caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell'imposta municipale propria degli immobili di cui al medesimo articolo 1 è fissato al 16 settembre 2013";

**VISTO** l'art. 1 del citato Decreto Legge 31/08/2013 n. 102, che espressamente dispone: "Per l'anno 2013 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22

dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85".

**VISTO, altresì,** l'art. 2 del citato Decreto Legge 31/08/2013 n. 102 convertito con modificazioni in legge 28 ottobre 2013 n. 124 che espressamente dispone: "Per l'anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati";

**Vista** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 23.10.2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate aliquote, detrazioni ed agevolazioni in materia di IMU per l'anno 2012;

**Tenuto conto,** ai fini IMU:

- della quantificazione stimata dei trasferimenti statali per l'anno corrente;
- delle variazioni di gettito stimato, conseguenti al cambiamento delle modalità di riparto dell'imposta tra Stato e Comune;
- degli obiettivi di finanza pubblica imposti all'Ente dal patto di stabilità nazionale, a decorrere dal 2013;

**Ritenuto, pertanto di** confermare l'ipotesi di aliquota 2013 presente nel bilancio di previsione pluriennale 2013 – 2015, cioè:

<b>Tipologia di immobile</b>	<b>aliquota</b>
<i>abitazione principale e relative pertinenze</i>	4 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L.557/1993	2 per mille
Terreni agricoli	8,00 per mille
Altri fabbricati	10,60 per mille
Aree edificabili	10,60 per mille

**Ritenuto, altresì, di stabilire,** in attesa di comunicazioni ufficiali da parte del Ministero dell'economia, in merito alla cancellazione della seconda rata di IMU, come già determinato per l'anno 2012, la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta. L'importo della detrazione va rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; la detrazione prevista è maggiorata di ulteriori € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni, purchè risieda e dimori abitualmente nell'abitazione di base; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base non può superare l'importo massimo di € 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;

**Dato atto che:**

- le previsioni di gettito relative all'IMU contenute nello schema di bilancio, sono state elaborate sulla base dei dati a propria disposizione;
- con riferimento alla stima delle spettanze del Comune in materia dell'IMU e di fondo comunale di solidarietà si è tenuto conto delle modifiche apportate per l'anno in oggetto dall'art. 10 del citato D.L. 8/4/2013, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Dato atto che:**

- il dirigente settore finanze ha espresso, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, previa istruttoria del responsabile del Capo Servizio Tributi;

- il segretario generale ha apposto il visto di conformità sulla proposta ai sensi dell'art. 97 comma 2 e 4 - lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000;
  - Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- Ad un'unanimità di voti espressi in forma palese;

### DELIBERA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. **Precisare che:** le previsioni di gettito relative all'IMU contenute nello schema di bilancio, sono state elaborate nell'intesa che il Consiglio Comunale determinerà le aliquote e le detrazioni come di seguito indicato, specificando che con riferimento alla stima delle spettanze del Comune in materia di IMU e di fondo comunale di solidarietà, si è tenuto conto delle modifiche apportate, per l'anno in oggetto, dall'art. 10 del citato D.L. 8/4/2013, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. **Proporre** al Consiglio Comunale le aliquote dell'imposta municipale propria, per l'anno 2013, ai sensi dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, come di seguito riportato:

<i>Tipologia di immobile</i>	<i>aliquota</i>
<i>abitazione principale e relative pertinenze</i>	4 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L.557/1993	2 per mille
Terreni agricoli	8,00 per mille
Altri fabbricati	10,60 per mille
Aree edificabili	10,60 per mille

**3) stabilire,** in attesa di comunicazioni ufficiali da parte del Ministero dell'economia, in merito alla cancellazione della seconda rata di IMU come già determinato per l'anno 2012, la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta. L'importo della detrazione va rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; la detrazione prevista è maggiorata di ulteriori € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni, purchè risieda e dimori abitualmente nell'abitazione di base; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base non può superare l'importo massimo di € 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;

\*\*\*\*\*

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.Lgs. n. 267/2000, attesa l'urgenza di provvedere in merito

Letto, approvato e sottoscritto:

**Il Segretario Generale**

F.to

Dott.ssa Maria Teresa Oreste

**Il Sindaco**

F.to

Ernesto La Salvia

**SI ATTESTA**

**che la presente deliberazione, così come risulta dagli atti d'ufficio:**

è in pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Canosa di Puglia per 15 giorni consecutivi dal 21 NOV. 2013 al - 5 DIC. 2013 al n. 11971

ex art. 124 – comma 1 – D.Lgs. n. 267/2000.

Dal Palazzo di Città, li 21 NOV. 2013

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
F.to Donato Fasanelli

è stata resa prontamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. n. 267/2000

è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 – comma 3 – D.Lgs. n. 267/2000).

Dal Palazzo di Città, li \_\_\_\_\_

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
F.to Donato Fasanelli

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Canosa di Puglia \_\_\_\_\_

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
F.to Donato Fasanelli